



Venezia, 28.07.2011  
Prof. n. 198/2011

**Oggetto: Determina modifica criteri di assegnazione aree in concessione.**

A modifica dei criteri già adottati dal Consiglio di Amministrazione n. 11 del 19/11/2009, l'Amministratore unico determina l'adozione dei seguenti criteri per le prossime assegnazioni delle aree in concessione.

### **Criteri per l' assegnazione delle aree in concessione**

Le domande di assegnazione dovranno pervenire in apposito modulo fornito da GRAL (che si allega al presente atto) con deposito della documentazione indicata in calce.

Le domande potranno essere valutate, solamente previa verifica e positivo riscontro dei seguenti requisiti, in aggiunta a quelli già presenti negli atti concessori di Magistrato alle Acque e Provincia di Venezia.

In particolare non saranno giudicate ammissibili le istanze presentate da:

- cooperative, consorzi, società semplici, società cooperative che siano titolari di posizioni debitorie nei confronti di GRAL (attuali o non recuperate) e non abbiano in corso piani di rientro dalla stessa autorizzati, alla data del deposito della domanda;
- cooperative, consorzi, società semplici, società cooperative già appartenenti a soggetti che siano stati o siano titolari di posizioni debitorie nei confronti di GRAL (attuali o non recuperate) per importi pari o superiori a € 5.000,00 e non abbiano in corso piani di rientro dalla stessa autorizzati, alla data del deposito della domanda;
- cooperative, consorzi, società semplici, società cooperative anche di nuova costituzione che annoverino tra i propri aderenti, nella percentuale minima del 10% del numero totale dei soci, soggetti (persone fisiche) già appartenenti, anche in veste di amministratori, a cooperative, consorzi, società semplici, società cooperative che siano stati o siano titolari di posizioni debitorie nei confronti di GRAL (attuali o non recuperate) per importi pari o superiori a € 5.000 e non abbiano in corso piani di rientro dalla stessa autorizzati, alla data del deposito della domanda;
- cooperative, consorzi, società semplici, società cooperative già titolari di rapporto di subconcessione in corso alla data della domanda che non siano in possesso di codice sanitario relativo all'area di produzione;



- cooperative, consorzi, società semplici, società cooperative già titolari di rapporto di subconcessione in corso alla data della domanda, che non abbiano eseguito attività di semina e raccolta nei due anni precedenti la data del deposito della domanda, come documentato da piano di gestione annuale e relativa documentazione sanitaria, salvo in caso di comprovata inidoneità dell'area all'esercizio dell'attività di venericoltura o cause di forza maggiore debitamente documentate;

- cooperative, consorzi, società semplici, società cooperative per le quali sussistano cause ostative all'accoglimento della istanza di carattere amministrativo e/o penale.

I requisiti verranno verificati incrociando la documentazione di ufficio della società GRAL con le risultanze degli altri Enti competenti in materia.

Le domande giudicate ammissibili, verranno quindi valutate privilegiando il criterio del bisogno, parametrato sul rapporto area/operatori principali della compagine richiedente.

Per cui verranno preferite nell'ordine:

1 - Richieste di assegnazione presentate da nuove compagini o da compagini di operatori non presenti in attività di venericoltura in laguna di Venezia prima del 01/02/2007 (data rilascio Concessione Lagunare n. 6824) con preferenza per quelle società che annoverano tra i soci soggetti diversamente abili.

2 - Richieste di assegnazione di aree a completamento del parametro area/operatori principali con riferimento al limite massimo di 3 Ha per operatore principale (soggetto che esercita in laguna di Venezia prevalentemente l'attività di allevamento di vongole veraci).

3 - Altre richieste.

#### **Risoluzione dei conflitti.**

- Nel caso di più richieste per la stessa area o porzione di area, si procederà in via preliminare alla riduzione comparata dell'estensione di area richiesta, in osservanza del parametro del rapporto area/operatori principali, relativo ad ogni singola compagine, al fine di ripartire l'area fra i diversi richiedenti

Qualora il procedimento di cui al punto precedente non sia possibile sarà preferito il richiedente che vanti i seguenti requisiti (un criterio esclude l'altro):

- indice minore del rapporto area/operatori principali;
- coincidenza anagrafica anche parziale dei soci del richiedente con soci della compagine già conduttrice di allevamento sull'area oggetto di richiesta;
- contiguità territoriale;



**Gestione Risorse Alieutiche Lagunari - Società consortile a r.l.**

- valutazione della dislocazione territoriale storica della compagine;
- verifica della data di presentazione dell'istanza;
- nell'ipotesi di equivalenza, si procederà a sorteggio anche per la priorità nella scelta della dislocazione della porzione di area di interesse.

L'amministratore unico  
Dott. Ruggero Ruggeri

Si pubblichi sul sito istituzionale della società.